



**ASOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

## **REGOLAMENTO DEI SOCI E DELLE SEZIONI**

### **Norme regolamentari per la migliore applicazione dello Statuto e per il funzionamento di Assoenologi**

approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 16 aprile 2024

**Art. 1** A norma dello Statuto, Assoenologi disciplina il funzionamento delle sezioni locali secondo il presente Regolamento.

**Art. 2** Considerata la funzione nazionale di Assoenologi, allo scopo di un miglior conseguimento delle finalità statutarie e per inserirsi con maggior efficacia nella realtà vitivinicola locale, può costituire dei nuclei periferici di attività, denominati "Sezioni". Detti nuclei non godono di autonomia giuridica ed economica, ma svolgono unicamente funzioni operative secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

**Art. 3** Le Sezioni sono costituite e possono essere accorpate o, comunque, sciolte dall'Assemblea generale di Assoenologi su proposta del Consiglio di amministrazione.

La costituzione di nuove sezioni rispetto a quelle già istituite alla data di approvazione del presente Regolamento è subordinata al fatto che a ognuna di esse aderisca un numero non inferiore di 100 Soci Assoenologi.

**Art. 4** L'ambito territoriale delle sezioni, ove istituite, corrisponde all'ambito regionale o provinciale e deve essere coincidente con quello delle assemblee separate.

Al fine di stabilire la sezione territoriale di riferimento per ciascun Socio, si considera la residenza anagrafica del Socio come risultante dal libro dei soci.

I soci possono richiedere di iscriversi, in deroga al riferimento della residenza anagrafica risultante dal libro soci, nella sezione di riferimento per l'area in cui svolgono la loro attività lavorativa

I soci residenti all'estero fanno riferimento alla Sezione ove Assoenologi ha la sua sede legale ma possono chiedere di iscriversi nella sezione di riferimento per l'area in cui hanno il proprio domicilio in Italia o in quella dove svolgono la loro attività lavorativa.

**Art. 5** Ogni Sezione è gestita da un Comitato di Sezione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Questo è eletto dall'assemblea dei soci della sezione medesima esclusivamente tra i Soci iscritti alla sezione stessa e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea della Sezione per la nomina del Comitato di sezione è convocata, con le modalità di cui al successivo articolo 6, dal Presidente del Comitato in carica. In caso di inerzia o di Sezioni prive del Comitato in carica provvederà alla convocazione il CDA di Assoenologi che, a tale fine e con apposita deliberazione, potrà delegare il Direttore di Assoenologi.

Per le sezioni di nuova costituzione la convocazione dell'Assemblea locale per la nomina del Comitato sarà effettuata dal CDA di Assoenologi che, a tale fine e con apposita deliberazione,



**ASSOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

potrà delegare il Direttore di Assoenologi. L'assemblea locale è presieduta dal Presidente nazionale Assoenologi o da un suo delegato .

Il comitato, in occasione della sua prima riunione, nominerà, fra i suoi componenti, un Presidente, uno o due Vicepresidenti e un Segretario. Il Presidente sarà candidato di diritto a rappresentare l'Assemblea separata nel Consiglio di amministrazione.

**Art. 6** L'assemblea locale per la nomina o per il rinnovo del comitato viene convocata in unica seduta attraverso pubblicazione sull'organo ufficiale di stampa di Assoenologi e sul suo sito web almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. Assoenologi potrà inoltre informare i soci, con il medesimo preavviso, tramite sistemi postali ovvero elettronici.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo, indirizzo della sede di riunione e l'ordine del giorno fissato dal presidente della sezione uscente previo accordo con la direzione nazionale. L'assemblea locale, riunita in unica convocazione, è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

**Art. 7** Ai fini della nomina dei componenti del Comitato di Sezione l'Assemblea determina preliminarmente, nei limiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il numero di componenti del nuovo Comitato di Sezione. Il, comitato di sezione uscente o, in mancanza, il Consiglio di amministrazione Assoenologi, propone all'assemblea locale territoriale una lista di Soci eleggibili.

Ciascun Socio dell'assemblea della sezione in regola con il pagamento della quota e presente all'Assemblea di sezione potrà, con dichiarazione a verbale, presentare la propria candidatura ad essere nominato come componente del Comitato.

Al fine di agevolare la composizione della lista dei Soci eleggibili, il comitato di Sezione uscente potrà richiedere ai Soci della Sezione l'invio delle candidature entro le 24 ore precedenti all'orario della seconda convocazione dell'Assemblea locale. Resta comunque salva la facoltà di ciascun Socio a presentare la propria candidatura personalmente in Assemblea.

L'assemblea locale territoriale nomina tre scrutatori che hanno il compito di verificare la regolarità di ogni operazione di voto.

Il segretario, subito dopo la dichiarazione di apertura dell'assemblea territoriale da parte del Presidente, verificherà la presenza in assemblea dei Soci candidati indicati nella lista del comitato di sezione e dei soci candidatisi in Assemblea, ne trascriverà i nominativi, in ordine alfabetico, su due elenchi distinti e li renderà visibili all'intera Assemblea esponendoli o proiettandoli ed ivi indicando, con le stesse modalità, il numero dei componenti del comitato di sezione che potranno essere eletti.

I soci votanti possono ricevere la scheda di votazione al momento dell'accesso al luogo dell'Assemblea locale solo dopo aver presentato un documento di identità valido o dopo essere stati riconosciuti.

Le votazioni avverranno consegnando una scheda per la nomina dei componenti il Comitato stampata su carta intestata Assoenologi contenente i riferimenti della convocazione e la lista dei Soci candidati dal Comitato e altre 15 righe in bianco, a meno che i presenti, con una maggioranza di due terzi, richiedano la votazione per voto palese.



**ASOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

Ogni Socio presente in assemblea potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti il Comitato da eleggere stabilito dall'assemblea locale, contrassegnando i nominativi presenti nella lista o indicando di proprio pugno i nominativi dei candidati proposti in assemblea. Non saranno considerati validi i voti a nominativi incompleti o errati.

Saranno nominati nel Comitato di sezione i Soci presenti in assemblea che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di preferenze ottenute sarà preferito il socio con la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il socio più giovane.

Nel caso in cui i Soci eletti fossero in numero inferiore rispetto al numero dei componenti il Comitato da eleggere stabilito dall'Assemblea di sezione, l'Assemblea procederà fino a due nuove votazioni per la nomina dei componenti mancanti, consegnando delle schede in bianco, scegliendo tra i candidati che non siano già stati nominati al precedente turno fino al numero di componenti mancanti.

Concluse le eventuali ulteriori votazioni, qualora non si raggiunga il numero dei componenti il Comitato da eleggere stabilito dall'Assemblea locale, il numero dei componenti il nuovo Comitato sarà ridotto al numero degli eletti. Nel caso in cui il numero degli eletti sia inferiore a cinque la questione è deferita al Consiglio di amministrazione.

Il segretario procederà alla stesura del verbale dell'assemblea di Sezione che, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, sarà rimesso al presidente dell'assemblea generale entro tre giorni dall'assemblea separata con i nomi degli eletti al Comitato di Sezione.

In caso di ordine del giorno dell'Assemblea Generale che preveda il rinnovo delle cariche sociali con la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, il comitato di sezione neoeletto, designa il proprio Presidente che sarà candidato di diritto a rappresentare l'assemblea separata nel Consiglio di Amministrazione.

Qualora la sezione territoriale abbia diritto di proporre all'assemblea generale di eleggere nel Consiglio di amministrazione più di un consigliere, proporrà all'assemblea separata una lista con il/i nominativo/i del/i Socio/i candidato/i a rappresentare la sezione territoriale nel Consiglio di amministrazione nel numero determinato secondo i criteri di cui all'art. 25 dello Statuto .

I Soci dell'assemblea separata che saranno delegati a partecipare all'assemblea Generale con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali dovranno rispettare, in relazione allo specifico ordine del giorno di nomina degli amministratori, il vincolo di mandato votando per il Presidente del Comitato di sezione e per i candidati amministratori presenti nella lista approvata dall'assemblea separata.

**Art. 8** Possono essere candidati a far parte del Comitato di sezione solo Soci appartenenti alla sezione che dimostrino di aver totalmente soddisfatto ogni obbligo contributivo pregresso, compreso quello relativo all'ultimo esercizio.

Hanno diritto al voto solo i soci che dimostrino di aver totalmente soddisfatto ogni obbligo contributivo pregresso, compreso quello relativo all'ultimo esercizio.

**Art. 9** Il presidente del Comitato di sezione è responsabile in prima persona dell'operato della sezione stessa verso il Consiglio di amministrazione di Assoenologi.



**ASOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

**Art. 10** Il comitato di sezione ed il suo presidente durano in carica fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si provvederà al rinnovo del Consiglio di amministrazione.

In caso di morte o dimissioni di uno o più membri del comitato di sezione, il comitato stesso potrà provvedere alla cooptazione del o dei sostituti, e questa dovrà essere ratificata in occasione della prima riunione dell'assemblea dei soci della sezione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti del comitato di sezione si riduca della metà, l'intero Comitato è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

**Art. 11** Il presidente, il/i vicepresidente/i, il segretario e i rimanenti componenti del comitato di sezione sono rieleggibili. .

**Art. 12** Il comitato di sezione, se richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto dal Consiglio di amministrazione che, entro tre mesi, dispone dell'assemblea di sezione per la nomina di un nuovo Comitato.

In questa ipotesi, la lista dei candidati di cui all'art. 7 viene predisposta dal Consiglio di amministrazione,

**Art. 13** Il Consiglio di amministrazione stabilisce il calendario delle assemblee di sezione. La direzione con il presidente di sezione, almeno venti giorni prima, concorderà il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno in concomitanza con l'assemblea separata. Scopo di queste assemblee è quello di discutere la linea operativa della sezione e rendere conto della gestione della sezione stessa, nonché per informare i soci sugli indirizzi e le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione. A detta assemblea dovrà essere invitato il presidente nazionale che, in caso di impedimento, delegherà un suo incaricato. L'assemblea sarà presieduta dal presidente nazionale o da un suo delegato.

**Art. 14** Il comitato di sezione si esprime su quanto a esso riservato dall'art.11 del regolamento elettorale e propone i candidati alla nomina nel Consiglio di amministrazione per la corrispondente assemblea separata.

**Art. 15** Le riunioni del comitato di sezione e delle assemblee dei soci dovranno essere verbalizzate e controfirmate dal presidente e dal segretario su appositi registri forniti dalla sede centrale.

**Art. 16** Le sezioni possono essere chiamate a dare operativa attuazione alle decisioni del Consiglio di amministrazione per il territorio di loro competenza ed essere delegate a rappresentare Assoenologi a livello locale, anche nei rapporti presso enti e comitati vitivinicoli.

Le sezioni si occupano altresì dei contatti con i singoli soci. La sezione è competente solo sul territorio a essa assegnato. Le direttive organizzative di ogni attività e le prese di posizione devono essere conformi alle linee stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Assoenologi.

**Art. 17** Le attività di Sezione riguardano il territorio di competenza e i soci ad esso appartenenti. Qualora vengano interessate più Sezioni ricadenti in regioni diverse, l'attività deve essere approvata dalla presidenza che ne può assumere direttamente anche l'organizzazione e la gestione con il contributo delle Sezioni richiedenti.

Qualora una Sezione organizzi un'attività da svolgersi nel territorio di un'altra Sezione, questa deve essere approvata dalla presidenza e comunicata alla Sezione interessata.



**ASOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

**Art. 18** Qualsiasi utilizzo da parte della sezione del marchio o del logo del - l'Associazione enologi enotecnici italiani – Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi, deve essere autorizzato dal presidente nazionale e riportato al Consiglio di amministrazione, così come la collaborazione della sezione con enti e organizzazioni varie per incontri, meeting, attività e manifestazioni in genere.

**Art. 19** I meeting, incontri, ecc. organizzati dalla sezione devono essere autorizzati dalla sede centrale attraverso l'invio del relativo modulo debitamente compilato e firmato dal presidente di sezione e comprensivo di programma completo di relatori, relazioni, eventuali sponsor e del piano dei conti, almeno trenta giorni prima della manifestazione.

**Art. 20** Alla sezione, previo accordo con la Direzione, potrà essere fornito, su richiesta scritta e motivata della sezione, materiale di vario tipo per la promozione degli eventi e per le comunicazioni agli associati. L'eventuale materiale prodotto in autonomia dalla sezione dovrà essere conforme all'impostazione nazionale stabilita dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 21** Gli inviti e qualsiasi comunicazione inviati dalla sezione ai propri associati o a organizzazioni, enti e/o a qualsiasi soggetto terzo dovranno essere inviati in copia alla sede centrale.

**Art. 22** Le sezioni non hanno propria contabilità e non possono fare emettere da terzi fatture o documenti per conto e in nome del l'Associazione enologi enotecnici italiani – Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Asso enologi, se non dietro preventiva autorizzazione della direzione. Ogni loro attività autorizzata è fatturata dalla sede centrale e ogni loro spesa è sostenuta dalla sede centrale. La comunicazione dei fatti soggetti a fatturazione deve essere fatta alla sede centrale nelle forme e termini di legge. La sede centrale in caso di mancata autorizzazione della direzione o in assenza di copertura finanziaria respingerà la fattura.

**Art. 23** Ciascuna Sezione ha capacità di spesa annuale sulla base delle disponibilità di fondi generati dalle proprie pregresse attività, salvo la possibilità, per il CDA, di determinare una diversa capacità di spesa a salvaguardia del pareggio di bilancio societario.

Qualora la Sezione non disponga di fondi, il Cda potrà provvedere ad assegnare una disponibilità finanziaria da utilizzare nell'anno in corso.

**Art. 24** Ogni fattura, in entrata o in uscita, di competenza della sezione, nella descrizione, dovrà riportare il nome della sezione stessa. I documenti incompleti, giunti fuori tempo per la registrazione o compilati non secondo le vigenti disposizioni, verranno rispediti al presidente del Comitato di sezione.

**Art. 25** Ciascuna sezione presenterà annualmente al Consiglio di amministrazione, in tempi congrui o su richiesta della sede centrale, il programma di massima delle attività per l'approvazione, dando tempestiva comunicazione alla sede centrale delle eventuali modifiche o di nuove iniziative che venissero deliberate dal comitato di sezione nel corso dell'attuazione del programma. La sede centrale, attraverso i consiglieri della sezione, vigilerà sull'operato della sezione stessa che dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. Ogni attività deve rispettare le norme fissate dal presente regolamento il cui controllo è demandato, ed è quindi sotto la diretta responsabilità, ai consiglieri nazionali competenti per



**ASOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

territorio. Qualsiasi attività di sezione non deve coincidere, nelle date e nei tempi, con attività nazionali, e deve essere anticipata o posticipata di 15 giorni rispetto alle medesime.

**Art. 26** Gli enologi e gli enotecnici o laureati nel settore vitivinicolo per diventare soci dovranno far pervenire domanda intestata al presidente del Consiglio di amministrazione redatta su apposito modulo fornito dalla sede centrale, compilato in ogni parte e sottoscritto con firma autografa, ma indirizzata al presidente di sezione di competenza. Le domande incomplete vengono rispedite al mittente con la richiesta di completamento.

**Art. 27** La sede centrale trasmette la domanda completa degli allegati al presidente della sezione per territorio di competenza che dovrà, per ogni domanda, sottoscrivere il parere positivo o negativo per l'accettazione. Il parere deve essere trasmesso con la domanda entro novanta giorni e non è comunque vincolante ma deve essere motivato. L'ammissione o meno a socio è di unica competenza del Consiglio di amministrazione.

**Art. 28** La sottoscrizione della domanda comporta automaticamente l'incondizionato impegno a partecipare attivamente alla vita sociale e all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti previsti dal medesimo e dal Consiglio di amministrazione.

**Art. 29** Il componente del comitato di sezione che per tre volte consecutive non dà comunicazione preventiva e scritta della propria impossibilità a intervenire alla riunione del comitato di sezione viene considerato dimissionario.

**Art. 30** I consumatori, per ottenere informazioni relative alle attività di Assoenologi ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ex art. 27 ter Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005, possono rivolgersi allo:

Sportello del Consumatore

presso la sede di Milano 20121, via Privata Vasto,

Telefono 02.99785721

Fax 02.99785724

E-mail [sportelloconsumatore@asoenologi.it](mailto:sportelloconsumatore@asoenologi.it)

Eventuali comunicazioni o richieste di informazioni potranno essere indirizzate ai recapiti, anche di posta elettronica, sopra indicati.